

Puglia

Reg. reg. 18-12-2007 n. 28

Figura professionale operatore socio-sanitario.

Publicato nel B.U. Puglia 19 dicembre 2007, n. 181 suppl.

Reg. reg. 18 dicembre 2007, n. 28 ⁽¹⁾.

Figura professionale operatore socio-sanitario.

(1) Publicato nel B.U. Puglia 19 dicembre 2007, n. 181 suppl.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Visto l'art. 42, comma 2°, lettera c) della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Vista la Delib.G.R. 11 dicembre 2007, n. 2139 di adozione del regolamento.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli *articoli da 1 a 13 del D.M. 18 febbraio 2000* del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore socio-sanitario.

Art. 2
Figura e profilo.

1. È istituita la figura dell'Operatore socio-sanitario.

L'Operatore socio-sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

2. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

Art. 3
La formazione.

1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi ⁽²⁾.

2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, la Sezione Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente ⁽³⁾:

a. per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere sociosanitario, autorizzate all'esercizio;

b. per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.

3. Il personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al

numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, all'organizzazione complessiva del corso.

4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della *L.R. n. 19/2006* e della *L.R. n. 8/2004*. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di cui non sono titolari definiscono le convenzioni di cui al comma 1.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17*.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 2, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17*.

Art. 4

Contesti operativi.

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

Art. 5

Contesto relazionale.

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 6

Attività.

1. Le attività dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
- b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 7
Competenze.

1. Le competenze dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 8
Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.
 2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
 3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.
-

Art. 9
Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:
 - a) un modulo di base;
 - b) un modulo professionalizzante.
2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'allegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio ecc.
4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze

Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale. La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.

Art. 10

Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art. 9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico-sanitaria;
- d) area tecnico-operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);
 - b) area psicologica e sociale (15%);
 - c) area igienico-sanitaria (35%);
 - d) area tecnico-operativa (35%).
-

Art. 11

Tirocinio.

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore S.S.

2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla

prevalenza e alla tipologia del servizio.

Art. 12

Esame finale e rilascio dell'Attestato.

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

PRESIDENTE:

- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative

COMPONENTE:

- Direttore Sanitario o suo delegato;

COMPONENTE:

- Direttore del corso o un Docente del corso;

COMPONENTE:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale;

COMPONENTE:

- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;

COMPONENTE:

- Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

SEGRETARIO:

- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale ⁽⁴⁾.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi). La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

5. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio

nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 3, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno, di cui all'articolo 3, comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell'istituzione dei suddetti corsi. Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:

1) Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare ⁽⁵⁾;

2) Personale di cui all'*art. 16, comma 2 della legge regionale n. 1/2005*;

3) Personale di cui alla *legge regionale n. 16/1987*, che si trovi nelle condizioni di cui all'*art. 68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006*;

4) Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

5) Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

6) personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A o di Assistente familiare ⁽⁶⁾;

7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA o di assistente familiare ⁽⁷⁾;

8) altri Aspiranti esterni ⁽⁸⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

Presidente:

- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative;

Componente:

- Direttore Sanitario o suo delegato;

Componente:

- Direttore del corso o un Docente del corso;

Componente:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alle Politiche della Salute;

Componente:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Solidarietà;

Componente:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale;

Componente:

- Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;

Componente:

- Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

Segretario:

- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.».

(5) Punto così modificato dall'art. 2, comma 2, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17.

(6) Punto così sostituito dall'art. 2, comma 3, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «6) Personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A.;».

(7) Punto così modificato dall'art. 2, comma 4, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17.

(8) Punto così modificato dall'art. 2, comma 5, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17.

Art. 13

Titoli pregressi.

1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l'acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento ⁽⁹⁾.

2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore,

documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto all'allegato C) del presente regolamento.

3. L'ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta, previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui all'art. 12 comma 2.

4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al *D.M. 25 marzo 1998, n. 142* e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente regolamento.

5. I contenuti didattici dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art. 9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella tab. C) allegata al presente regolamento.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R., nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, in possesso di qualifica di O.T.A. o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o socio-sanitario.».

Art. 14

Finanziamento della spesa.

1. Per i corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.

2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la Sezione Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma così modificato dall'*art. 4, commi 1 e 2, Reg. reg. 3 dicembre 2018, n. 17*.

Art. 15
Norma finale.

Articolazione del percorso formativo

1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore socio-sanitario, di cui al comma 1 dell'articolo 3.
 2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
 3. La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.
 4. L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.
-

Art. 16
Norma transitoria.

1. I corsi autorizzati con provvedimenti formali della Regione - Assessorato alle Politiche della Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.CC.SS., secondo la precedente procedura regolamentare.
-

Art. 17
Norma finale.

1. Con il presente regolamento, a far data dalla pubblicazione dello stesso, sono abrogati il *Reg. 29 marzo 2005, n. 14* e il *Reg. 5 aprile 2007, n. 10*.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

Assiste alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;

Realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;

Coadiuvare il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;

Aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;

Cura la pulizia e l'igiene ambientale.

2) Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:

Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

Collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;

Valuta, per quanto di competenza gli interventi più appropriati da proporre;

Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazioni appropriati con riferimento alle condizioni operative;

Mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

Collabora alla verifica della qualità del servizio;

Concorre, rispetto agli Operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;

Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

Collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero alla realizzazione di attività semplici.

Allegato B) ⁽¹¹⁾

Competenze dell'operatore socio-sanitario

Competenze tecniche

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali sa attuare i piani di lavoro.

È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comune (schede, protocolli etc.).

È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quanto necessario e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene del personale al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, etc.);

- attuare interventi di primo soccorso effettuando piccole medicazioni o cambio delle stesse;
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere a trasporto di utenti, anche allettati in barella e/o carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.

Riconosce per i vari ambiti, e dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato demente o handicappato mentale etc.

È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolte agli utenti e ai loro familiari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

Competenze relazionali

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

È in grado di interagire in collaborazione con il personale sanitario con il malato morente.

Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

(11) Parole aggiunte con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2007, n. 183.

Allegato C)

Obiettivi di modulo e materie di insegnamento

Obiettivi di Modulo

Primo Modulo (200 ore di teoria):

Acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;

Distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;

Conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti ...);

Conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

Secondo Modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio):

Riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, etc. o in situazione di pericolo;

Identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'esistenza, collaborando con le figure professionali proposte;

Riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;

Applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato - cura della persona - mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale;

Conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;

Conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

Modulo facoltativo: tematica professionale specifica (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):

Approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

Principali materie di insegnamento

Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale.

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.).

Elementi di etica e di deontologia.

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

Area psicologica e sociale:

Elementi di psicologia e sociologia.

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:

Elementi di igiene.

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero.

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.

Metodologia del lavoro sociale e sanitaria.

Assistenza sociale.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 11-1-2018 n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25.

Art. 5. *Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie*

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'*articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Accordo 22 febbraio 2001
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91

Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO**

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'articolo 3-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell'area socio-sanitaria;

Visto il comma 5 del richiamato articolo 3-*octies* che prevede che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;

Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n.), è stata individuata la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario;

Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 3-*octies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanità che, in pari data, è stata inviata alle Regioni e Province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell'operatore socio-sanitario e il relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome;

Vista la nota del 15 febbraio con la quale la Regione Veneto, a nome del coordinamento tecnico interregionale dell'area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle Regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;

Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanità, a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendative avanzate dalle Regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sotto indicati tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto non più differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

Considerata la conseguente necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione;

Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformità della sentenza della Corte costituzionale;

CONVENGONO

quanto segue:

in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle Regioni a seguito ed in conformità alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformità ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell'articolo 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:

1. Figura e profilo

1. È individuata la figura dell'operatore socio-sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

2. La formazione

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende Usl e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

3. Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

4. Contesto relazionale

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

5. Attività

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
- b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

6. Competenze

1. Le competenze dell'operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

7. Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

8. Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

- a) modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200;
- b) motivazione-orientamento e conoscenze di base;
- c) modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;
- d) esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100; tirocinio, numero minimo di ore 450.

3. Le Regioni e Province autonome, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrici-

ca, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.).

4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, Rsa, centro diurno, domicilio, ecc.:

- modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50;
- tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50;
- specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.

9. Moduli didattici integrativi post-base

1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

10. Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico sanitaria;
- d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

11. Tirocinio

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista.

12. Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle Regioni e Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.

13. Titoli pregressi

1. Spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.

ALLEGATO A

Elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

ALLEGATO B

Competenze dell'operatore socio-sanitario

Competenze tecniche

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

- È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.).
- È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:
 - nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
 - nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
 - quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
 - nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

- È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.
- Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
- Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
- Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di:
 - aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
 - aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
 - osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.);
 - attuare interventi di primo soccorso;
 - effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
 - controllare e assistere la somministrazione delle diete;
 - aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
 - collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
 - provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
 - collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
 - utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
 - svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
 - accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.
- Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.
- Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc.
- È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
- Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.
- Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.
- Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.
- Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
- Competenze relazionali
- Sa lavorare in équipe.
- Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
- È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.
- Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.
- Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
- È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.
- È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

ALLEGATO C

Obiettivi di modulo e materie di insegnamento

Obiettivi di modulo

Primo modulo (200 ore di teoria):

- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;
- distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
- conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti ...);
- conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente. Secondo modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio):
- riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, ecc. o in situazioni di pericolo;
- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
- applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato - cura della persona - mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale;
- conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

Modulo facoltativo: tematica professionale specifica: (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):

- approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.
- principali materie di insegnamento

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

- Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale.
- Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica Oss).
- Elementi di etica e deontologia.
- Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

Area psicologica e sociale:

- Elementi di psicologia e sociologia.
- Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell'utenza.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:

- Elementi di igiene.
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero.
- Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.
- Metodologia del lavoro sociale e sanitario.
- Assistenza sociale.

Liguria

L.R. 20-12-2018 n. 27

Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

Pubblicata nel B.U. Liguria 21 dicembre 2018, n. 19, parte prima.

L.R. 20 dicembre 2018, n. 27 ⁽¹⁾.

Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 21 dicembre 2018, n. 19, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 *Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione si propone di monitorare la figura dell'operatore socio-sanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore socio-sanitario, valorizzando le competenze sul territorio.

2. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.

3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, nell'elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l'attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di

libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

Articolo 2 *Elenco regionale.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari"/"servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;

b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato e la qualifica di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all'articolo 3.

2. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco.

4. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Articolo 3 *Disposizioni procedurali.*

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che, alternativamente:

- a) abbiano acquisito il titolo in Liguria;
- b) prestino attività lavorativa in Liguria;
- c) siano residenti in Liguria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore sociosanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'*articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3* (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

4. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti e con le modalità da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari"/"servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

Articolo 4 *Norme finali.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione per l'istituzione dell'elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.

Articolo 5 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
